



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 16/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 5 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 25 agosto 2025), il ricorrente deduceva che, in data 16 luglio 2024, aveva denunciato al proprio intermediario assicurativo un sinistro consistente nel danneggiamento di una zanzariera presente in un immobile condotto in locazione dalla propria compagna, riferendo che, durante la notte, spostandosi dal salotto al giardino, aveva urtato inavvertitamente la zanzariera della porta-finestra, danneggiandola. A seguito della ricezione della richiesta di risarcimento della proprietaria dell'immobile, quantificata in 240,00 euro, aveva presentato una nuova denuncia in data 11 aprile 2025 all'agenzia, che provvedeva ad aprire il sinistro e, in data 15 aprile 2025, l'ufficio sinistri comunicava che l'art. 6.2 delle C.G.A. escludeva i danni ai locali presi in locazione e, in ogni caso, alle cose che l'assicurato avesse in consegna o custodia. Affermava il ricorrente che, nella stessa data, il proprio intermediario rappresentava all'impresa che l'immobile nel quale si verificava il sinistro non era stato preso in locazione dall'assicurato e che il successivo 23 aprile 2025 l'ufficio sinistri aveva informato



l'intermediario di avere richiesto ad un fiduciario una copia dello stato di famiglia del contraente per verificare l'operatività della garanzia. Quindi, affermava che, in data 8 maggio 2025, l'ufficio sinistri aveva comunicato che, all'esito delle verifiche effettuate, l'assicurato era risultato risiedere nell'immobile oggetto del danneggiamento, ancorché locato alla propria compagna, confermando l'inoperatività della garanzia. Il ricorrente faceva però presente di aver trasmesso copia del contratto di locazione relativo all'immobile danneggiato, copia dell'atto di acquisto dell'immobile presso il quale risiedeva, nonché gli estremi catastali e la documentazione fotografica dei due immobili, rappresentando che si trattava di unità immobiliari distinte, ubicate nella medesima via, ma con diverso numero civico. Malgrado ciò, l'ufficio sinistri confermava l'inoperatività della garanzia.

Con le controdeduzioni, l'impresa resistente esponeva che le doglianze del ricorrente riguardavano la garanzia "*R.C. della famiglia*" e che la richiesta di indennizzo non poteva trovare accoglimento in applicazione dell'art. 6.2 delle C.G.A., che esclude dalla copertura i danni causati ai locali presi in locazione e, in ogni caso, alle cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo. Sosteneva che il ricorrente, trovandosi all'interno dell'immobile al momento del sinistro, ne avrebbe avuto la materiale disponibilità e che tale circostanza avrebbe integrato una forma di detenzione ai sensi della citata clausola contrattuale e che la nozione di "*detenzione*" rilevante ai fini assicurativi prescinderebbe dalla titolarità di un diritto reale o personale di godimento ricomprenderebbe qualsiasi situazione di fatto che attribuisca al soggetto la materiale disponibilità e il potere d'uso del bene, con la conseguenza che l'intestazione del contratto di locazione alla compagna del ricorrente risulterebbe irrilevante ai fini dell'operatività dell'esclusione.

Con le repliche, il ricorrente osservava che la clausola richiamata dall'impresa dovrebbe essere interpretata secondo il suo tenore letterale e la funzione del contratto, sicché il riferimento ai "*locali presi in locazione*" riguarderebbe esclusivamente l'ipotesi in cui l'assicurato sia parte del contratto di locazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Deduceva, inoltre, che una diversa interpretazione contrasterebbe con i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1370 cod. civ. e che la mera presenza nell'immobile non integrerebbe una situazione di detenzione o custodia, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui tali situazioni presuppongono un effettivo potere di controllo e gestione del bene e ribadendo, pertanto, che, in qualità di ospite, non aveva la disponibilità qualificata dell'immobile né della zanzariera danneggiata e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Con le controrepliche, l'impresa rilevava che la clausola di esclusione di cui all'art. 6.2 delle C.G.A. era formulata in termini inequivoci e che, attraverso la locuzione "*in ogni caso*", estende l'esclusione ai danni arrecati a cose detenute dall'assicurato "*a qualsiasi titolo*", indipendentemente dalla titolarità di un contratto di locazione. Ribadiva poi che, ai fini dell'operatività della clausola, la detenzione consisteva nella materiale disponibilità del bene e che l'interpretazione proposta dal ricorrente non sarebbe stata coerente con la funzione della garanzia di responsabilità civile verso terzi e che la sentenza delle Sezioni Unite n. 20943/2022, richiamata nelle repliche, riguarderebbe la diversa fattispecie della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e non sarebbe, pertanto, pertinente al caso in esame.



In conclusione, il ricorrente chiedeva *“il rimborso dei 240 euro sostenuto come risarcimento alla proprietaria dell’immobile danneggiato”*.

L’impresa chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la riconducibilità di un evento di danno, consistente nel danneggiamento di una zanzariera di un appartamento, nell’ambito della garanzia per la responsabilità civile prestata dall’assicurazione, dovendosi in particolare valutare se tale evento rientri nelle esclusioni di cui all’art. 6.2 delle C.G.A., di cui pertanto è necessario individuare il significato.

Nel dettaglio, l’art. 6.1, rubricato *“Oggetto dell’assicurazione”*, delle condizioni di assicurazione della *“Sezione 6 Responsabilità Civile”*, stabilisce che *“L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un sinistro verificatosi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”*; e, più specificamente, in relazione alla garanzia *“R.C. della famiglia”* prevede che *“L’Impresa copre la responsabilità derivante all’Assicurato persona fisica in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente a qualsiasi attività con carattere di professionalità. Sono equiparati all’Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini”*. L’art. 6.2, rubricato *“Esclusioni”*, stabilisce che *“Sono esclusi dall’assicurazione i danni: [...] - causati ai locali presi in locazione e in ogni caso a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per - gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici - per i veicoli o natanti di terzi”*. Infine, l’art. 6.3, rubricato *“Persone non considerate terzi”*, specifica che *“Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente”*.

Così ricostruito il dettato contrattuale, non appare inutile ricordare che, in tema di interpretazione dei contratti, la giurisprudenza ha affermato che *“il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c.”* (Cass. civ., Sez. III, ord. 11 marzo 2025, n. 6444); e che, con riferimento ai criteri interpretativi sussidiari e integrativi, *“il giudice del merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato”* (Cass. civ., Sez. III, ord. 11 novembre 2024, n. 28939; nonché Cass. civ., Sez. II, ord. 20 giugno 2024, n. 17063), anche se *“ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro*



coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato" (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024 n. 11475; nonché Cass. civ., Sez. II, ord. 4 aprile 2024 n. 8940; inoltre, con specifico riguardo ai contratti assicurativi, Cass. civ., sez. III, ord. 23 settembre 2021, n. 25849, Cass. civ., sez. III, ord. 12 febbraio 2020, n. 3367 e Cass. civ., sez. III, sent. 29 settembre 2016, n. 19299).

Osserva il Collegio che il senso letterale delle parole usate nelle clausole contrattuali sopra richiamate non sembra lasciare adito a dubbi interpretativi circa il fatto che lo scopo dell'assicurazione è tutelare l'assicurato dai danni provocati ai beni di terzi, in quanto di proprietà di soggetti diversi dall'assicurato stesso, e con specifica esclusione, ai sensi del ricordato art. 6.2., dei danni *"causati ai locali presi in locazione e in ogni caso a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo"*. L'esclusione di garanzia vale dunque sia per i danni ai beni locati dall'assicurato sia a quelli che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ossia anche per titoli diversi dalla locazione, non potendosi ritenere che la norma contrattuale, per come è formulata, contenga una endiadi. In assenza, peraltro, di una specificazione della nozione di detenzione da parte della norma contrattuale, deve aderirsi ad una interpretazione restrittiva di *"detenzione"* per cui la garanzia è esclusa solo se *"qualificata"*, mentre non rileva la detenzione *"per ragioni di servizio o di ospitalità"* (di cui all'art. 1168 co. 2 cod. civ.). Risulta anche possibile ricostruire lo scopo della garanzia e della suddetta esclusione, che è quello di coprire i danni cagionati ai beni completamente estranei alla sfera di controllo e disponibilità dell'assicurato e dunque dallo stesso non detenuti (a meno che si tratti di una detenzione per *"servizio"* o *"ospitalità"*), a differenza di altre forme di copertura, cdd. polizze per *"danni propri"* o *"all risks"*, destinate, invece, a coprire anche i danni a beni di cui l'assicurato abbia la materiale disponibilità.

In siffatta prospettiva, la clausola di esclusione in esame delimita in termini oggettivi il rischio assicurato ed indica il limite entro cui l'assicurato ha diritto alla garanzia, non ponendosi dunque un problema di invalidità della stessa (*ex multis* Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2026, n. 16138; Cass. civ., sez. III 31 maggio 2025, n. 14679), tenuto conto anche che non può ritenersi che essa, escludendo dal perimetro della copertura le detenzioni qualificate, abbia reso praticamente nullo il rischio garantito a vantaggio dell'assicuratore né privato di qualunque utilità pratica per l'assicurato la polizza o sprovvisto di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico (sulla rilevanza di tale criterio ai fini dello scrutinio di validità e della causa concreta del contratto di assicurazione cfr. Decisione AAS, n. 735/2026 e, più in generale, Cass. civ. sez. III, 26 maggio 2026, n. 16380).

Tanto premesso, occorre verificare se nella fattispecie concreta ricorra l'esclusione di polizza e che l'impresa sostiene dovrebbe trovare applicazione per la ragione esposta nel riscontro al reclamo del 15 settembre 2025, con cui, richiamando l'art. 6.2. delle condizioni di assicurazione, ribadiva che *"nel caso specifico la sua compagna aveva in locazione l'abitazione, dove lei stesso danneggiava una zanzariera durante il periodo di locazione (la richiesta della proprietaria dell'immobile è infatti indirizzata [alla stessa], alla quale è stato locato l'immobile)"*.



Secondo il ricorrente invece il locale nel quale si è verificato l'evento non era stato da lui preso in locazione né, conseguentemente, lo aveva in consegna o in custodia, in quanto si trovava nell'immobile quale mero ospite. La sua presenza nell'immobile non integrerebbe una situazione di detenzione, non avendo un effettivo potere di controllo e gestione del bene e che comunque l'espressione "*a qualsiasi titolo*" presente nella clausola non potrebbe significare "*con qualunque contatto fisico*", ma implicherebbe comunque la necessità della presenza di un titolo o un fatto che collochino il bene nella sfera di controllo dell'assicurato.

Va premesso che il ricorrente riconosce di essere convivente *more uxorio* del titolare del contratto di locazione dell'appartamento *de quo* e occorre al riguardo ricordare che la giurisprudenza di legittimità riconosce che "*La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune, un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare*" (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2017, n. 10377), la quale, secondo la giurisprudenza, non è esclusa neanche nell'ipotesi in cui il convivente sia proprietario esclusivo del cespite (Cass. civ. sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971; Cass. civ. sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214; Cass. sez. II, 2 gennaio 2014, n. 7). Pertanto, sulla casa di abitazione e comunque sull'appartamento in cui abitino, anche temporaneamente, entrambi i conviventi *more uxorio* esercitano una detenzione qualificata, a prescindere dal fatto che il "titolo" che attribuisce la disponibilità del bene sia costituito da un contratto di locazione intestato ad uno solo dei conviventi.

In tale situazione, essendo pacifico che il consorzio familiare e la convivenza *more uxorio* non sia venuta meno a seguito del trasferimento nell'appartamento *de quo*, deve ritenersi che il ricorrente fosse detentore qualificato dell'appartamento in cui si trovava al momento del danneggiamento della zanzariera, con conseguente esclusione della garanzia, essendo irrilevante che non fosse formalmente residente nell'appartamento locato (peraltro dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente risulta che entrambi abbiano trasferito successivamente la residenza in un appartamento adiacente a quello locato e dopo il suo acquisto da parte di entrambi).

Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA